

SENT. PROVENZANO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

La Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria, Sezione
Prima, composta dai Sigg.:

Dott. Augusto	DI MARCO	- Presidente rel.
Dott. Bruno	MUSCOLO	- Consigliere
Sig. Angelo	CORRAO	- Giudice popolare
Sig. Marcantonio	CHINDAMO	- Giudice popolare
Sig. Maria	FEDELE	- Giudice popolare
Sig. Maria	FERRO'	- Giudice popolare
Sig. Maria	MEDICI	- Giudice popolare
Sig. Maria Rosa	VERRA'	- Giudice popolare

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza
dal Presidente dott. Augusto Di Marco;

Sentito il Pubblico Ministero nella persona del S.
Procuratore Generale dott. Fulvio Rizzo, i difensori di fiducia
dell'imputato e delle parti civili, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale

C O N T R O

1) **PROVENZANO Bernardo** nato a Corleone (PA)

il 31.1.1933

Latitante – Contumace

N° 29/2000 Reg.Sent.

N° 13/99 Reg. Gen.

N° 26/99 R.G. N.R.DDA

S E N T E N Z A

in data 14.11.2000.-

Depositata in cancelleria

il 15/9/2003

Il Cancelliere

[Signature]

Fatto avviso deposito sentenza

li

Il Cancelliere

Addi

Estratti esecutivi

Questura

Mod. ISTAT M 315

Art. Camp. pen.

Addi

redatt. sched. Casellario.

e com. elettorale.

Il Cancelliere

- 2) **GRAVIANO Giuseppe** nato a Palermo il 30.9.1963 -
Detenuto - Presente
- 3) **GRAVIANO Filippo** nato a Palermo il 27.6.1961-
Detenuto - Presente
- 4) **GANCI Raffaele** nato a Palermo il 4.1.1932 -
Detenuto - Presente
- 5) **FARINELLA Giuseppe** nato a San Mauro Castelverde il 24.12.1925
Detenuto - Presente
- 6) **GIUFFRE' Antonino** nato a Caccamo (PA) il 21.7.1945 -
Latitante - Contumace
- 7) **SANTAPAOLA Benedetto** nato a Catania il 4.6.1938 -
Detenuto - Presente

I M P U T A T I

A) del reato p. e p. dagli artt.61, 110, 112 n.1, 575, 577 c.p. e 7 D.L. 13.5.1991 convertito in L.12.7.1991 n.203, per avere, in qualità di mandanti e in ragione della carica ricoperta all'interno dell'organo di governo dell'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", in concorso tra loro e con Riina Salvatore, Madonia Francesco, Brusca Bernardo, Gambino Giacomo Giuseppe, Calò Giuseppe, Lucchese Giuseppe, Aglieri Pietro, Montalto Salvatore, Brussemi Salvatore e Geraci Antonino (giudicati per il medesimo reato presso la prima sezione della Corte di Assise di primo grado di Reggio Calabria), cagionato la morte del dr. Antonino Scopelliti, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, affidando il mandato per l'esecuzione del delitto ad esponenti delle famiglie della "ndrangheta reggina, allo stato ignoti, che organizzavano ed eseguivano l'omicidio a mezzo di sicari che esplodevano all'indirizzo del magistrato n. 2 colpi di fucile da caccia caricato a pallettoni.



Con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di un pubblico ufficiale a causa dell'adempimento delle funzioni e del rispettivo servizio; di aver agito con premeditazione, in numero superiore a cinque ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata "Cosa Nostra" di cui essi coimputati facevano parte.

In Località Campo Piale, agro di Villa S. Giovanni il 9.8.1991.

B) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 c.p. 10, 14 L. 497/74 e 7 D.L. 13.5.1991 convertito in L. 12.7.1991 n. 203, per avere, in concorso tra loro e con le persone e nelle rispettive qualità indicate nel capo precedente, affidando il mandato per l'esecuzione dell'omicidio di cui al capo A), illegalmente detenuto un fucile da caccia e relative munizioni utilizzate nell'occasione del delitto.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in numero superiore a cinque e al fine di agevolare l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata "cosa nostra" di cui essi coimputati facevano parte.

In Località Campo Piale, agro di Villa S. Giovanni il 9.8.1991.

C) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 c.p. 12, 14 L. 497/74 e 7 D.L. 13.5.1991 convertito in L. 12.7.1991 n. 203, per avere, in concorso tra loro e con le persone e nelle rispettive qualità indicate nel capo precedente, affidando il mandato per l'esecuzione dell'omicidio di cui al capo A), illegalmente portato in luogo pubblico l'arma e le munizioni utilizzate nell'occasione del delitto.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in numero superiore a cinque e al fine di agevolare l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata "cosa nostra" di cui essi coimputati facevano parte.

In Località Campo Piale, agro di Villa S. Giovanni il 9.8.1991.

A P P E L L A N T I: GLI IMPUTATI

Avverso la sentenza della Corte di Assise di Reggio Calabria emessa in data 18.12.1998 che così statuiva:

visti gli artt.533 - 535 c.p.p. 71 - 72 c.p. dichiara Provenzano Bernardo, Graviano Giuseppe, Graviano Filippo, Ganci Raffaele, Farinella Giuseppe, Giuffrè Francesco A., Santapaola Benedetto colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti unificati sotto il vincolo della continuazione e li condanna ognuno alla pena dell'ergastolo e, in solido, al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

Dichiara gli imputati predetti interdetti in perpetuo dai pubblici uffici in stato di interdizione legale.

Ordina la pubblicazione della sentenza, per estratto, nell'albo del Comune di Reggio Calabria, del Comune di Villa S.Giovanni e del Comune di residenza di ciascuno degli imputati, e mediante pubblicazione, per una volta, sul quotidiano "Gazzetta del Sud".

Condanna gli imputati predetti, in solido, al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili Scopelliti Francesco, Scopelliti Rosa, Greco Annamaria, Sgrò Annamaria, nella qualità di esercente la potestà sulla minore Scopelliti Rosanna, e del Ministero di Grazia e Giustizia, danno da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in favore di Scopelliti Francesco, Scopelliti Rosa e Greco Annamaria complessive £ 9.610.000 ciascuno, di cui £ 5.000.000 per onorario; in complessive £ 5.060.000 di cui £ 5.000.000 per onorario, in favore di Sgrò Annamaria, nella detta qualità, e in £ 5.000.000 per onorario in favore del Ministero di Grazia e Giustizia.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il pomeriggio del 9 agosto 1991, intorno alle ore 17,20, il dott. Antonino Scopelliti, sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, fu ucciso a colpi di fucile mentre, alla guida della propria autovettura BMW targata Roma OD 3100, percorreva la strada a mezza costa che conduce dalla località Ferrito di Villa S. Giovanni alla località Piale di Campo Calabro.

Il fatto fu tempestivamente segnalato alla Polizia di Stato da tal Vincenzo Romeo, dipendente nella stazione di rifornimento di carburanti ubicata nei pressi dello svincolo per Villa S. Giovanni della corsia sud dell'Autostrada del Sole, il quale ritenne che vi fosse stato un incidente stradale, avendo udito un improvviso rumore, come di stridio dei freni di un'autovettura, e avendo visto nella strada sottostante una macchina che usciva dalla carreggiata e precipitava nella scarpata. Personale della Polizia intervenne, quindi, immediatamente sul posto, dove si avvide che non si trattava di un incidente stradale, ma di un omicidio, giacché il guidatore dell'autovettura, subito identificato nel dott. Scopelliti, presentava ferite da arma da fuoco alla parte sinistra della testa, che ne avevano cagionato la morte.

L'esame autoptico e la consulenza balistica espletati durante le prime indagini, in parte discordanti in ordine alla distanza di sparo, accertarono che la vittima era stata attinta nel padiglione auricolare e nella regione sottomandibolare di sinistra da due colpi di fucile caricato a pallettoni.

In un primo tempo le indagini, delegate alla Questura e al nucleo operativo dei Carabinieri, non approdarono ad alcun risultato utile. Si

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

rivelarono vane le ricerche di testimoni oculari svolte nell'immediatezza del fatto e infruttuosi i controlli dei flussi di telefonia sulle utenze di soggetti d'interesse investigativo. Presero corpo, peraltro, diverse possibili causali dell'omicidio tra loro alternative, nessuna delle quali trovò conferma in elementi concreti di prova, sicché l'inchiesta venne a trovarsi in una situazione di stallo. Le suddette possibili causali sono state compiutamente elencate e descritte nella sentenza impugnata; per la conoscenza di esse è sufficiente, quindi, il semplice rinvio a quel documento, con la sola eccezione per la c.d. *pista palermitana*, a cui è opportuno accennare sinteticamente poiché ha costituito la linea guida della fase successiva delle indagini ed è stata assunta dalla sentenza di primo grado come unica e accertata causale dell'omicidio.

Durante le prime investigazioni si accertò che Scopelliti era rimasto in servizio a Roma fino alle ore 13 circa del 25 luglio 1991. A quell'ora aveva lasciato l'ufficio e si era fatto accompagnare dall'autista in un garage del centro, dove aveva prelevato la propria autovettura BMW ed era partito verso Campo Calabro, suo paese d'origine, nel quale aveva deciso di godere le ferie nella casa paterna. Si accertò anche che il Procuratore generale e l'Avvocato generale presso la Corte di Cassazione avevano informalmente delegato Scopelliti, prima della sua partenza, a rappresentare la Procura nel noto processo contro la mafia siciliana a carico di Abbate Giovanni + 459, da tutti conosciuto come il *maxiprocesso*, la cui celebrazione era prevista per il dicembre successivo. Per tale motivo il magistrato aveva chiesto alla propria assistente Chiara Licia Spoletini di fargli pervenire a Campo Calabro, per mezzo della Polizia ferroviaria, gli atti del processo già a disposizione dell'ufficio, affinché potesse iniziare lo studio del

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

voluminoso incarto durante le ferie, disposizione questa alla quale Spoletini aveva ottemperato tempestivamente, giacché gli atti erano stati portati in casa del magistrato nei primi giorni di agosto ed ivi erano stati trovati dalla polizia giudiziaria dopo il delitto. Dunque, si pensò subito che l'omicidio potesse avere un collegamento con le funzioni che Scopelliti avrebbe esercitato nel *maxiprocesso*, anche in considerazione del fatto che egli aveva formulato più volte, in altri importanti processi riguardanti *cosa nostra*, richieste divergenti rispetto all'orientamento ipergarantista della I sezione penale della Corte di Cassazione, all'epoca competente per tal genere di processi.

Decorso circa un anno dall'assassinio del magistrato, la delega alle indagini fu assunta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, appena costituita, in ragione della sua competenza. La DIA poté avvalersi solo qualche mese dopo delle dichiarazioni date in ordine all'omicidio di Scopelliti dai collaboratori di giustizia Giacomo Ubaldo Lauro e Filippo Barreca, le quali confermarono l'ipotesi della *pista palermitana*. Successivamente furono sentiti molti altri collaboratori, per la massima parte calabresi e siciliani, e in base alla valutazione coordinata delle dichiarazioni raccolte, nell'aprile 1993, fu emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Salvatore Riina ed altri, quali componenti della *cupola* di *cosa nostra* siciliana, per l'omicidio del magistrato e i connessi reati concernenti le armi. Disposto il rinvio a giudizio, numerosi imputati sono stati condannati in primo grado all'ergastolo, ma nel giudizio d'appello, la cui sentenza è divenuta ormai irrevocabile in conseguenza del rigetto del ricorso per cassazione del PG, tutti sono stati assolti, sul presupposto che le prove acquisite

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

non fossero sufficienti a dimostrare l'attribuibilità del crimine alla mafia palermitana e, addirittura, la stessa esistenza della causale ipotizzata.

Nelle more dello svolgimento del suddetto processo si iniziò un secondo procedimento penale, con le medesime imputazioni, contro gli imputati indicati in epigrafe e, inoltre, Benedetto Sfera, Mariano Agate e Giuseppe Madonia, procedimento quest'ultimo che costituisce oggetto dell'odierna impugnazione. Si procedette in stato di detenzione per i più e di latitanza per altri. Nel corso del dibattimento furono esaminati un rilevante numero di testimoni e furono acquisiti gli atti significativi del processo già definito, tra i quali numerose deposizioni e le sentenze di primo e secondo grado. Fu anche eseguita nuova perizia balistica per accertare la distanza e la direzione dei due spari che avevano cagionato la morte di Scopelliti e quant'altro necessario per l'esatta ricostruzione della dinamica del delitto. Quindi, con sentenza del 18 dicembre 1998, la Corte d'Assise di Reggio Calabria, II sezione, dichiarò Bernardo Provenzano, Giuseppe Graviano, Filippo Graviano, Raffaele Ganci, Giuseppe Farinella, Antonino Giuffrè e Benedetto Santapaola colpevoli dei delitti loro ascritti e li condannò, ciascuno, alla pena dell'ergastolo e al risarcimento del danno in favore dei familiari della vittima e del Ministero di Giustizia, costituitisi parte civile, oltre pene accessorie. Mandò assolti, invece, gli altri tre imputati.

Avvero la predetta sentenza proposero appello gli imputati condannati. Tutti lamentarono, con accenti a volte diversi in relazione alle varie censure :

1. che la Corte aveva giudicato attendibili le dichiarazioni di alcuni collaboratori e ne aveva disatteso altre in base a una valutazione

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

apodittica e aveva ritenuto convergenti, e quindi suscettibili di reciproco riscontro, le deposizioni giudicate attendibili, mentre queste erano in realtà divergenti su elementi essenziali, per modo che non erano idonee a fondare il convincimento della attribuibilità del delitto a *cosa nostra*;

2. che la Corte non aveva tenuto in alcun conto le possibili causali alternativa emerse fin dalle prime indagini, privilegiando la c.d. *pista palermitana* senza il supporto di una logica motivazione;
3. che la causale ritenuta pienamente accertata ed esclusiva (la c.d. *pista palermitana*) era inconsistente per uno svariato ordine di ragioni e non aveva, comunque, ricevuto conferma dalle prove acquisite;
4. che erroneamente si era ritenuto essere la semplice qualità di componente della *commissione provinciale palermitana di cosa nostra* sufficiente all'affermazione della colpevolezza, dovendosi escludere che nel nostro ordinamento processuale possa trovare ingresso il principio della responsabilità di *posizione*.

Solamente taluni imputati, invece, si lagnarono di essere stati ritenuti, senza prove, componenti della *commissione provinciale* e contestarono, comunque, di avervi svolto un qualsiasi ruolo decisionale per questioni esulanti l'ordinaria amministrazione.

Il giudizio d'appello si è svolto in più udienze, durante le quali è stata disposta l'acquisizione della sentenza della Corte di Cassazione emessa a conclusione dell'altro troncone del processo e di alcuni altri documenti, mentre sono state respinte numerose altre richieste di rinnovazione parziale del dibattimento avanzate dagli imputati. Dopo di

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

ciò si è svolta la discussione orale, nella quale il Procuratore generale e i difensori delle parti private hanno formulato le richieste trascritte in verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Prima di iniziare l'esame dei motivi d'appello è necessario illustrare il processo logico in base al quale la Corte d'Assise è pervenuta al verdetto di colpevolezza degli odierni appellanti.

Il punto di partenza della ricostruzione della vicenda è costituito dal convincimento della Corte (tratto dalle deposizioni di Giuseppe Marchese, Salvatore Cangemi, Giovanni Drago, Giovanni Brusca e Gaetano Costa) che *cosa nostra*, i cui capi e moltissimi esponenti di ogni ordine e grado avevano subito pesanti condanne anche nella sentenza d'appello del *maxiprocesso*, manifestò un *interesse spasmodico all'aggiustamento* del processo in epoca successiva alla pronuncia della Corte d'Assise d'Appello palermitana. Salvatore Riina e gli altri esponenti *della commissione provinciale* palermitana erano ottimisti in un primo momento circa l'esito del processo in Cassazione, ritenendo, come peraltro era convinzione generale tra gli associati, che la causa sarebbe stata assegnata alla I sezione penale della Corte, competente a giudicare dei delitti di mafia per disposizione interna dell'ufficio, e confidando che il suo presidente, dott. Corrado Carnevale, potesse essere condizionato nella decisione, come altre volte era avvenuto, dall'onorevole Giulio Andreotti, del quale *cosa nostra* pensava di poter ottenere la benevola protezione attraverso l'intercessione dell'onorevole Lima e dei cugini Salvo, autorevoli esponenti della corrente andreottiana



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

della Democrazia Cristiana siciliana. Tale era l'ottimismo che Riina consigliò agli imputati scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare di costituirsi volontariamente dopo l'emanazione del c.d. decreto Martelli, che prorogava i termini suddetti.

Senonché, sempre secondo la Corte, nei primi mesi dell'anno il ministro della Giustizia Martelli, sospettando che la giurisprudenza della I sezione penale della Corte di Cassazione in tema di delitti mafiosi, notoriamente orientata al più rigoroso garantismo, potesse trovare giustificazione in un atteggiamento di connivente debolezza in favore della criminalità, ordinò che fosse eseguito un monitoraggio sulle decisioni della suddetta sezione, affidandone il compito a una commissione ministeriale presieduta dal prof. Giovanni Conso, già presidente della Corte Costituzionale. I risultati del lavoro della commissione spinsero il ministro a sollevare polemicamente sulla stampa dubbi circa la correttezza dell'operato della I sezione e circa l'opportunità di mantenere la sua competenza esclusiva sui processi di mafia. Ciò determinò la decisione del primo presidente della Corte di Cassazione, dott. Antonio Brancaccio, di instaurare il criterio della rotazione tra le varie sezioni penali della Corte nell'assegnazione dei processi di mafia, a partire però dall'inizio dell'anno successivo. La decisione fu comunicata ai presidenti delle sezioni in una riunione tenutasi a quel fine ai primi di maggio 1991, ma nel frattempo il presidente Carnevale, sollecitato in tal senso dai consiglieri Paolino Dell'Anno e Francesco Pintus, aveva già comunicato a Brancaccio che era sua intenzione di non presiedere il *maxiprocesso* a causa della polemica avviata dal ministro. Nella riunione Brancaccio e Carnevale decisero che il suddetto processo sarebbe stato presieduto dal dott.

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

Pasquale Vincenzo Molinari, presidente più anziano della prima sezione dopo il presidente titolare Carnevale, il quale ultimo comunicò anche, in quell'occasione, la composizione del collegio giudicante. Fin dai primi di maggio 1991 divenne, quindi, di comune conoscenza nell'ambiente che Carnevale non avrebbe fatto parte del collegio giudicante e ciò, evidentemente, sconvolgeva il programma elaborato da *cosa nostra* allo scopo di determinare un esito favorevole di esso (sul punto sono state acquisite le concordanti deposizioni dell'ex ministro della Giustizia Claudio Martelli e dei magistrati della Corte di Cassazione interessati alla vicenda).

La sentenza prosegue affermando che alla fine di maggio pervennero in Cassazione alcuni atti del *maxiprocesso* (tra i quali mancava però ancora la sentenza di secondo grado, che sarebbe stata depositata solamente alla fine del luglio successivo, n.d.r.). Pochi giorni dopo copia di essi fu trasmessa, come per prassi, dalla cancelleria della Corte alla Procura generale e, quasi contestualmente, Scopelliti fece pervenire al Procuratore generale notizia della propria disponibilità a svolgere in udienza le funzioni di PM, disponibilità alla quale fece subito seguito la nomina informale, collocabile quindi nei primi giorni di giugno (su tali fatti hanno deposto i testimoni Anna Rodinò Toscano, Lucia Canonaco, Tito Paiardi, consigliere presso la Corte di Cassazione, Vittorio Sgroi, Procuratore generale, Bartolomeo Lombardi, avvocato generale della Procura ed altri).

La Corte si sofferma, quindi, a indagare sulla personalità della vittima, sulla sua condotta pubblica e privata e sull'estimazione di cui godeva. Afferma al riguardo che Scopelliti riscuoteva unanime apprezzamento per le doti non comuni di preparazione giuridica, per la

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

grande esperienza maturata nella gestione di importanti processi e per l'impegno che soleva approfondire nell'espletamento del proprio lavoro. Si trattava, dunque, di magistrato prestigioso, il quale peraltro aveva fama di strenuo difensore della legalità, giacché non privilegiava le ragioni dell'accusa (in tali termini ha depresso il teste Sgroi). L'illustre magistrato era però, per attitudine caratteriale, portato al contatto umano e consentiva a chiunque di avvicinarlo, esporgli i propri problemi e chiedergli consiglio ... Egli era, dunque, un soggetto avvicicabile ma era anche particolarmente vicino ai Garonfalo, capi della famiglia mafiosa che dominava nel paese di Campo Calabro, e questa vicinanza proiettava ombre di ambiguità sul magistrato (in merito sono state acquisite le dichiarazioni di Gino Cirulli, autista di Scopelliti, e dei fratelli Antonio e Antonino Garonfalo). La suddetta relazione amichevole era spiegabile con antichi rapporti familiari risalenti alla fanciullezza, dato che il padre dei Garonfalo era colono del padre della vittima, e non risultava dagli atti che avesse determinato comportamenti men che corretti del sostituto Procuratore generale, ma si doveva ritenere che tra i mafiosi fosse risaputo che il dr Scopelliti era molto vicino ai Garonfalo e che per chiedergli qualche cortesia bisognasse rivolgersi ai Garonfalo, come aveva dichiarato il collaboratore di giustizia Giuseppe Scopelliti.

La sentenza continua rilevando che negli anni precedenti l'omicidio il commercialista palermitano Giuseppe Mandalari, sodale di Riina, aveva vissuto per tre anni in Villa S. Giovanni, essendovi stato mandato al soggiorno obbligato, ed ivi aveva intrecciato legami con la criminalità locale, in particolare con tale Domenico Repaci, appartenente al clan Garonfalo, e con i fratelli Franco da Campo Calabro. Di conseguenza,

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

era nell'ordine delle cose che anche lui venisse a sapere ... che punto di forza dei Garonfalo fosse la vicinanza del dr Scopelliti e che ciò abbia comunicato agli amici di cosa nostra, essendo impensabile che egli, sapendo che lo Scopelliti era avvicicabile dai Garonfalo, non l'avesse reso noto ai propri complici. Ed è a partire dalla conoscenza di tale fatto che la cupola palermitana, la quale non aveva abbandonato la ferma intenzione di aggiustare il maxiprocesso dopo la defezione di Carnevale, decise di raggiungere il sostituto Procuratore generale per tentare di indurlo ad assumere un comportamento di favore nei confronti degli imputati, ma tale tentativo non sortì l'effetto sperato, giacché Scopelliti respinse le richieste fattegli pervenire, e la mafia siciliana deliberò a quel punto di ucciderlo, affidando il compito di eseguire il delitto agli amici della 'ndrangheta calabrese.

Sul punto concernente i canali utilizzati per il contatto con il magistrato, le modalità con cui esso fu realizzato, l'atteggiamento di diniego assunto da Scopelliti, gli esecutori materiali e le modalità di attuazione del crimine la Corte ha tratto argomento dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Gaetano Costa, Filippo Barreca, Giuseppe Marchese, Gaspare Mutolo, Giovanni Riggio, Giuseppe Scopelliti e Giovanni Ranieri, per il contenuto delle quali si rinvia al fedele resoconto contenuto nella sentenza. E' opportuno, invece, mettere in evidenza la ricostruzione eseguita dal giudice di primo grado di questo aspetto della complessa vicenda criminosa, trattandosi dell'elemento fondante dell'affermazione della colpevolezza degli imputati. La Corte è partita dalla premessa che le dichiarazioni di tutti i collaboratori di giustizia appena menzionati fossero coincidenti negli elementi essenziali e che le divergenze riscontrabili, riguardanti aspetti marginali del fatto,

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

lungi dall'eliderne o indebolirne l'efficacia probante, costituissero al contrario prova della spontaneità ed autonomia delle singole deposizioni, di talché si doveva ritenere realizzato il riscontro incrociato tra esse. Quindi, ha espresso il convincimento che lo sviluppo dell'azione delittuosa fosse stato il seguente:

*La commissione provinciale palermitana, dopo aver deliberato di prendere contatto con il sostituto Procuratore generale, affidò l'incarico di trovare la via più confacente a Giovambattista Pullarà, reggente del mandamento di Villagrazia, a quel tempo detenuto. Questi si rivolse al proprio compagno di detenzione Gaetano Costa, conoscendo i suoi buoni rapporti con importanti esponenti della 'ndrangheta. Costa garantì il proprio interessamento, dichiarando che avrebbe parlato del fatto con il vecchio boss di Gioia Tauro Giuseppe Piromalli, ritenuto il capo più prestigioso della mafia calabrese, anch'egli detenuto. Piromalli, avvicinato attraverso un proprio congiunto, dichiarò la propria disponibilità a propiziare il contatto e riuscì nel proprio intento, ma le aspettative di *cosa nostra* di ottenere un impegno di Scopelliti a favorire gli imputati del *maxiprocesso* rimasero deluse, poiché il magistrato respinse decisamente la proposta. A quel punto la *commissione provinciale* decise di ucciderlo e diede incarico a Nitto Santapaola, capo di *cosa nostra* nella provincia di Catania, di chiedere alla 'ndrangheta di eseguire il delitto. Santapaola prese contatto con il clan De Stefano-Tegano, operante in Archi di Reggio Calabria, a cui era legato da stretti rapporti di natura criminale. Il gruppo De Stefano-Tegano, accogliendo l'invito rivoltogli, organizzò ed eseguì l'assassinio con propri sicari e la collaborazione dei fidati amici Garonfalo, il cui consenso alla consumazione del delitto era necessario sia per i rapporti di amicizia che*

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

li legavano a Scopelliti, sia perché si era programmato di commettere il delitto in ambito territoriale di loro competenza.

Detto ciò, si osserva che il primo motivo d'appello è fondato.

Un primo rilievo critico da muovere alla sentenza impugnata è che non è dato ravvisare *convergenza del molteplice* quando, come nel caso in esame, le varie chiamate in reità siano divergenti non su particolari di scarsa importanza (così si afferma nella sentenza), bensì su circostanze di fatto che, riguardando le modalità di organizzazione ed esecuzione di un'azione delittuosa, costituiscono elementi essenziali di identificazione del fatto di reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

In proposito si deve osservare, innanzi tutto, che la sentenza ha ommesso di attribuire la dovuta importanza al contrasto esistente tra le dichiarazioni dei collaboratori in ordine ai canali utilizzati da *cosa nostra* per il conferimento del mandato di morte, alle cosche che avrebbero organizzato ed eseguito il delitto e ai motivi che a ciò le avevano indotte..

Giacomo Ubaldo Lauro, appartenente alla *'ndrangheta* e schierato nella guerra di mafia reggina con il gruppo Imerti-Condello, ha dichiarato al riguardo, nel processo già definito, che nella primavera dell'anno 1991 furono avviati tentativi per realizzare la riappacificazione delle cosche in lotta; che tali tentativi, protrattisi fino al luglio di quell'anno, rimasero infruttuosi; che nel settembre successivo apprese da Nino Saraceno, appartenente al gruppo avversario De Stefano-Tegano, che la pace nel frattempo raggiunta *era stata costruita sul sangue*

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

innocente del giudice Scopelliti; che fu Benedetto Santapaola ad incaricare la cosca De Stefano, con la quale era in affari, di avvicinare il magistrato per tentare di *ammorbidirlo*; che lo stesso Santapaola, una volta fallito il tentativo, chiese alla cosca di Archi di uccidere il magistrato; che i De Stefano manifestarono la disponibilità ad organizzare ed eseguire il delitto, a condizione però che fosse attuata una tregua con il raggruppamento di cosche avversario, giacché l'assassinio doveva essere commesso fuori dal loro territorio e, di conseguenza, non si sentivano tranquilli in mancanza di un accordo con i nemici; che Nino Mammoliti, autorevole esponente della *'ndrangheta* della Piana di Gioia Tauro, rappresentando la volontà di *cosa nostra*, comunicò a Pasquale Condello, in veste di ambasciatore, il desiderio espresso dai De Stefano, invitandolo a cessare le ostilità fino a quando egli non avesse autorizzato la ripresa del conflitto; che la tregua ebbe in realtà corso nel lasso di tempo che precedette l'omicidio. Ha aggiunto di sapere che *cosa nostra* si adoperò per favorire il raggiungimento di un accordo tra i due raggruppamenti mafiosi calabresi in guerra per il predominio nel territorio reggino e di ritenere possibile che l'omicidio di Scopelliti fosse in qualche modo collegato a tale accordo.

Filippo Barreca ha dichiarato nel processo già definito di aver appreso, probabilmente da un componente della famiglia Mammoliti, che l'avv. Giorgio De Stefano, personaggio di rilievo dell'omonima cosca, fu incaricato di avvicinare Scopelliti per indurlo a gestire il *maxiprocesso* in modo *conveniente per i palermitani*. Non ha saputo precisare se l'incontro ebbe luogo.

Giovanni Riggio ha dichiarato nell'altro frazione del processo di aver appreso da Giacomo Latella, capo della cosca a cui apparteneva,

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

facente parte del raggruppamento De Stefano-Tegano, che l'omicidio di Scopelliti interessava ai siciliani e che l'ordine di eseguirlo pervenne ai Tegano attraverso Nitto Santapaola, il quale ultimo era legato da stretti vincoli al clan di Archi, tanto che questo aveva eseguito in precedenza, per conto del boss catanese, l'omicidio di Francesco Sottile.

Gaetano Costa ha dichiarato nel procedimento già definito che negli anni 1990 o 1991, mentre si trovava detenuto nel carcere di Livorno, il compagno di detenzione Giovambattista Pullarà, reggente di mandamento e uomo di fiducia di Salvatore Riina, gli chiese, nella qualità di affiliato a *cosa nostra*, se poteva aiutarlo nella ricerca di un contatto con Scopelliti, al fine di ottenere che il sostituto Procuratore assumesse nel *maxiprocesso* un comportamento di favore nei confronti degli imputati. Egli lo indirizzò verso Giuseppe Piromalli, al quale era legato da intima amicizia e che reputava uno dei capi più prestigiosi della criminalità mafiosa calabrese. Suggerì che Piromalli, detenuto, fosse raggiunto dal congiunto Giovanni Copelli, reperibile in Gioia Tauro. Ha aggiunto che in un primo momento, notando l'atteggiamento soddisfatto di Pullarà, ritenne che il contatto con il magistrato vi fosse stato e promettesse bene, ma che dopo qualche tempo Pullarà gli comunicò che il magistrato aveva respinto la richiesta di aiuto.

Giuseppe Scopelliti, definitosi braccio destro di Antonino Imerti, ha dichiarato in dibattimento che, mentre si trovava detenuto a Palmi insieme con Giuseppe Piromalli, nel carcere si apprese attraverso notizie di stampa che Gaetano Costa aveva iniziato a collaborare con la giustizia e aveva coinvolto nel delitto Scopelliti l'anziano boss, affermando che questi aveva fatto da tramite affinché i palermitani potessero mettersi in contatto con il magistrato. In conseguenza di ciò Piromalli manifestò

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

viva preoccupazione, dicendogli: *E allora non ci si può fidare di nessuno a questo punto: Pensi ... che possa avere conseguenze da tutto questo?*

Marino Pulito ha riferito nel processo già definito di aver appreso da Antonino Mammoliti che costui, agendo previo accordo con i capi della cosca De Stefano di Reggio Calabria, tentò, mediante contatti tenuti personalmente, di indurre Scopelliti a favorire le organizzazioni criminali siciliane e calabresi, impegnandosi per l'esito favorevole agli imputati del *maxiprocesso* palermitano e del processo reggino riguardante la seconda guerra di mafia. Dalla sentenza di appello pronunciata nell'altro processo si rileva, inoltre, che il testimone aveva rassegnato precedentemente una diversa versione al PM, affermando che *cosa nostra* aveva incaricato Antonino Imerti, tramite Nitto Santapaola, di avvicinare il sostituto Procuratore.

Giuseppe Lombardo ha dichiarato di essere stato associato alla cosca capeggiata da Pasquale Condello e Paolo Serraino e di avervi svolto le funzioni di killer di fiducia di Condello; di conoscere i mandanti e gli esecutori dell'omicidio Scopelliti per aver appreso le notizie relative nel carcere di Volterra da Giovanni Fontana, nonché da Serraino e da qualcuno dei Rosmini; di sapere quindi che il delitto fu ordinato da Salvatore Riina ed eseguito da Luigi Molinetti e Domenico Candello, appartenenti rispettivamente allo schieramento De Stefano-Tegano e a quello Imerti-Condello. Ha aggiunto che entrambi i raggruppamenti in guerra chiesero a Riina il suo intervento per la loro riappacificazione e che il boss siciliano subordinò il proprio impegno all'uccisione da parte delle cosche calabresi del giudice Scopelliti, reo di aver ricevuto denaro per l'*aggiustamento* di un processo di cassazione e di non avere poi mantenuto gli impegni presi.

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

Come si vede le versioni dei vari collaboratori sono tra loro insanabilmente contrastanti sui punti in discussione. Secondo taluni il mandato di avvicinare e poi di uccidere Scopelliti sarebbe stato dato da Nitto Santapaola per ordine della *cupola*, secondo altri il contatto sarebbe stato propiziato da Giovambattista Pullarà; le cosche coinvolte sono state indicate di volta in volta in quelle dei De Stefano, dei Piromalli, dei Mammoliti, di Imerti; inoltre, il magistrato sarebbe stato avvicinato dall'avv. Giorgio De Stefano secondo Barreca, da un emissario della cosca Piromalli secondo Costa e Scopelliti, da Antonino Mammoliti secondo Pulito; infine, v'è chi sostiene che entrambi gli schieramenti in lotta avrebbero partecipato alla preparazione ed esecuzione dell'omicidio (prospettando addirittura che fosse stato richiesto come contropartita del delitto un impegno di *cosa nostra* per la riappacificazione delle *famiglie* della provincia reggina) e chi afferma che dell'esecuzione dell'assassinio si sarebbe interessato solamente lo schieramento perdente dei De Stefano.

La Corte ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni di Lauro, Pulito e Lombardo per motivi che possono essere condivisi, ma resta la contraddittorietà tra le deposizioni degli altri collaboratori, che non può essere facilmente superata perché attinente, è bene ribadirlo, ad elementi essenziali delle relative versioni. Né si può sostenere che le divergenze non esprimono contrasto, bensì semplice diversità, componibile nel quadro complesso dell'azione espletata da *cosa nostra*, la quale ben avrebbe potuto seguire vie distinte per raggiungere Scopelliti e prendere contatto con più gruppi mafiosi per l'esecuzione del delitto. E ciò perché non è ipotizzabile, data l'importanza enorme *dell'affare*, che la mafia siciliana non abbia definito nei minimi particolari l'azione da svolgere e

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

abbia deciso, invece, di procedere in modo approssimativo e disorganico, venendo meno all'inveterato costume, ricadente nel notorio, di programmare in modo attento e prudente la propria attività criminale.

Ebbene, ciò costituisce importante elemento di valutazione, poiché le testimonianze sopra menzionate sono di rilevanza fondamentale per giudicare della fondatezza dell'accusa, costituendo l'unica specifica fonte probatoria attestante che l'interesse della mafia siciliana all'*aggiustamento* del *maxiprocesso* (sicuramente sussistente per le ragioni indicate nella decisione di primo grado e per la logica considerazione che il predetto atteggiamento è del tutto conforme alle strategie processuali sempre adottate da *cosa nostra*) indusse la *cupola*, dopo la manifestata indisponibilità di Carnevale a presiedere il processo, a scegliere la strada dell'intervento su Scopelliti per raggiungere i propri obiettivi e, una volta fallito il tentativo, a fare assassinare il magistrato dagli amici della *'ndrangheta* calabrese. Infatti, il semplice interesse a determinare il buon esito del processo avvalendosi degli abituali metodi mafiosi, e cioè la corruzione, la minaccia ovvero le amichevoli sollecitazioni eseguite attraverso mediatori politici, non ha alcun valore dimostrativo che ciò sia in realtà avvenuto e tanto meno che la *commissione palermitana* abbia deciso di indirizzare l'azione verso Scopelliti.

Va aggiunto che le dichiarazioni dei collaboratori sono divergenti anche su un secondo decisivo elemento fattuale, costituito dall'individuazione degli esecutori materiali del delitto. **Filippo Barreca** ha dichiarato di aver appreso da Alfonso Molinetti che a sparare fu il fratello di costui Gino e dai propri cugini Santo e Giuseppe Barreca che autore dell'omicidio fu tale Vincenzo Zito da Fiumara di Muro (RC);

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

Gaetano Costa ha dichiarato, pur se con accenti di dubbio, che al delitto partecipò materialmente il siciliano Francesco Tagliavia; **Giovanni Riggio** ha riferito di aver appreso da Pasquale Latella che gli esecutori furono Vincenzo Zito e Pasquale Bertuca; **Giuseppe Lombardo** ha affermato di aver appreso nelle carceri di Volterra da Giovanni Fontana che a sparare furono Luigi Molinetti e Domenico Condello, ai quali si accompagnava un non meglio identificato individuo palermitano. Anche in questo caso la Corte non ha attribuito importanza alcuna all'inegabile, grave ed esteso contrasto tra le dichiarazioni dei collaboratori, tanto più rilevate se valutato congiuntamente alle altre divergenze prima illustrate.

E' da rilevare ancora che è stata esclusa l'attendibilità dei collaboratori Giovanni Brusca e Salvatore Cancemi, entrambi componenti all'epoca dei fatti della *commissione provinciale palermitana*, nella qualità di reggenti, rispettivamente, del mandamento di S. Giuseppe Iato e di quello di Porta Nuova, sulla base di argomentazioni congetturali di nessuna consistenza e si è così sgombrato il campo di due importanti dichiarazioni in radicale contrasto con l'impostazione dell'accusa.

Giovanni Brusca ha dichiarato che dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado nel *maxiprocesso* i componenti della *cupola* si erano dati da fare per stabilire un contatto con il presidente e i consiglieri del collegio giudicante. Ognuno esponeva il proprio piano a Salvatore Riina e questi decideva la strategia da adottare. Erano stati fatti diversi tentativi in tal senso, ma senza risultati. Per cercare di raggiungere il presidente Carnevale la *commissione* si rivolse ai cugini Salvo, affinché coinvolgessero nella faccenda l'on. Lima e la corrente andreottiana

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

siciliana. Subito dopo la sentenza della Cassazione, erano stati uccisi Ignazio Salvo, Lima e Falcone, in attuazione di una decisione presa prima della conclusione del processo, ma eseguita dopo per evitare che gli uomini d'onore detenuti potessero lamentare che l'esito del giudizio era stato negativo a causa degli omicidi. Nulla sapeva, invece, del tentativo di convincere Scopelliti ad aiutarli e del suo omicidio, in relazione al quale non aveva avuto notizia né prima, né dopo la consumazione del delitto.

Salvatore Cangemi ha reso dichiarazione di contenuto analogo a quella di Brusca. Ha riferito che l'interesse di *cosa nostra* e dei suoi esponenti di vertice per l'esito del maxiprocesso era *spasmodico*; che udì più volte Riina affermare che sarebbe stato disposto a tutto pur di ottenere un risultato favorevole in quel giudizio e assicurarsi che il collegio giudicante fosse presieduto da Carnevale; che nulla sapeva dell'omicidio di Scopelliti, non essendosi mai parlato di ciò nella *cupola*.

L'importanza delle suddette dichiarazioni è talmente evidente da non richiedere alcuno sforzo per dimostrarla. Invero, i due testimoni erano membri dell'organismo di vertice di *cosa nostra* ed è presumibile quindi che, se pure nella veste di reggenti non dovessero deliberare su questioni di eccezionale importanza come un omicidio *eccellente* (ma al riguardo la sentenza impugnata ha espresso avviso contrario), dovessero però, quanto meno, conoscere le decisioni della commissione, tanto più che nel caso in esame la notizia del mandato di morte, stando al notevole numero dei collaboratori che hanno affermato di esserne a conoscenza, doveva aver avuto ampia diffusione anche tra esponenti dell'associazione criminale che non rivestivano ruoli importanti. Conclusione questa a cui ha finito per aderire il giudice di primo grado

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

(vedi pag. 135 della sentenza), anche se in palese contraddizione con la propria precedente affermazione secondo cui le dichiarazioni di non sapere sarebbero *sul piano probatorio del tutto irrilevanti*, non esprimendo *un contenuto di contrasto con le chiamate di correo*. L'anzidetta contraddizione logica è stata, però, poi superata con l'argomento dirimente che le due dichiarazioni, il cui coefficiente di credibilità era pur accresciuto dalla loro perfetta concordanza, si dovrebbero giudicare prive di attendibilità perché non disinteressate, essendo Bernardo Brusca, padre di Giovanni, imputato dell'omicidio nel procedimento separato ed avendo Cangemi interesse a negare l'esistenza di una decisione della *cupola* che avrebbe dimostrato la sua colpevolezza per il grave delitto. Ma l'argomento non convince. Cangemi era stato già ammesso ai benefici della collaborazione e, di conseguenza, accollarsi un delitto ulteriore rispetto ai tanti già confessati non avrebbe comportato per lui alcun danno. Inoltre, non è pensabile che Brusca, dopo aver confessato una serie di omicidi efferati, tra cui quelli di Falcone e del bambino Di Maggio, si sia fatto poi scrupolo di accusare il proprio padre, in relazione alla posizione del quale, d'altronde, non fu affatto tenero, avendo affermato che il genitore era sempre in tutto e per tutto d'accordo con Salvatore Riina, a cui aveva comunicato, al momento del proprio arresto, il preventivo assenso per ogni iniziativa criminale che il capo avesse deciso di assumere.

Dunque, non esistevano valide ragioni per ritenere inattendibili le dichiarazioni di Brusca e Cangemi. Se ne deve trarre la conclusione che le chiamate in reità, già tra loro gravemente incoerenti, sono anche contrastate da prove di rilevante importanza. E in siffatta situazione probatoria si deve giudicare di scarsissimo peso la circostanza, su cui

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

molto ha fatto leva il Procuratore generale nelle proprie conclusioni finali, che la perizia eseguita in sede d'appello dal prof. Compagnini abbia confermato la versione di Barreca secondo cui l'azione di fuoco fu commessa da due persone che raggiunsero la macchina di Scopelliti con una motocicletta e, arrivate alla sua altezza, spararono con un fucile, trattandosi della più probabile ipotesi ricostruttiva del delitto, tenuto conto dell'esigua ampiezza della strada, che escludeva l'uso di un'autovettura da parte dei killer, ed essendo nell'ordine naturale delle cose che il conducente della motocicletta non fosse armato, dovendosi impegnare nella guida, e che l'autovettura della vittima fosse raggiunta da tergo, poiché era più agevole attingere il bersaglio affiancando anziché incrociando l'autovettura medesima. Inoltre, in ordine all'uso probabile di una motocicletta da parte degli assassini vi erano state notizie di stampa.

In conseguenza di tutto ciò è d'obbligo considerare l'impianto accusatorio fragile, per la mancanza di convergenza degli elementi di prova diretta circa l'esistenza del mandato proveniente da *cosa nostra* di contattare, prima, e di uccidere, poi, il sostituto Procuratore generale. Infatti, in mancanza di efficaci elementi dimostrativi diretti in ordine al mandato, la ricostruzione eseguita nella sentenza impugnata riceve sostegno solamente dalla possibile causale costituita dall'interesse della mafia siciliana ad aggiustare il *maxiprocesso* e da una serie di argomentazioni logiche le quali, nel contesto probatorio delineato, assumono connotazioni semplicemente congetturali, a prescindere dalla congruità del ragionamento su cui si fondano, non sempre condivisibile, e della complessiva coerenza della linea di sviluppo degli avvenimenti prospettata, a volte carente.

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

Ma la ricostruzione dei fatti eseguita nella decisione impugnata presta il fianco alla critica anche per un ulteriore ordine di motivi, attinenti alla causale del delitto e a un'omessa o errata valutazione di elementi contrastanti, sul piano logico, con l'impostazione dell'accusa.

Quanto alla causale si osserva che essa, anche se certa ed esclusiva, è bensì idonea a costituire elemento di valorizzazione degli altri elementi probatori acquisiti, specie nel processo indiziario, ma non può costituire da sola prova del fatto. Ciò esimerebbe dal proseguire l'esame su questo punto, ma appare opportuno rassegnare le considerazioni che seguono.

E' da condividere pienamente, essendo fondato su argomentazioni perspicue, il convincimento del giudice di primo grado secondo cui le causali alternative indagate si sono rivelate prive di consistenza, fatta eccezione però per quella concernente la pista c.d. calabrese, ad escludere la quale, in via di mera possibilità, non vale il rilievo della Corte che Scopelliti, per scelta professionale, non si interessava dei processi di mafia riguardanti la *'ndrangheta* calabrese. In realtà è evidente che, ragionando nell'ottica della sentenza, secondo la quale in ambienti criminali si riteneva il magistrato sensibile alle raccomandazioni dei Garonfalo, una ritorsione nei suoi confronti avrebbe potuto esser motivata dal convincimento, sia pure sicuramente erroneo, del suo interessamento a favore di uno degli schieramenti in guerra in un qualche processo e segnatamente in quello denominato S. Barbara, in cui erano imputati gran parte degli esponenti dei due raggruppamenti criminali, perché si era concluso proprio nella primavera del 1991, peraltro con la condanna di quasi tutti gli appartenenti ad una delle

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

fazioni e molte assoluzioni degli appartenenti all'altra. Accanto alla possibile causale palermitana ne esiste, dunque, un'altra anch'essa plausibile, sicché perde peso l'elemento di accusa fondato sul movente del delitto.

Relativamente agli elementi di natura logica che si pongono in contrasto col la *pista palermitana* la prima considerazione da fare è che la scelta di intervenire su un rappresentante dell'Ufficio del PM per *aggiustare* il *maxiprocesso* non appare adeguata per il fine da raggiungere giacché, per quanto autorevole potesse essere la requisitoria del Procuratore generale, la decisione sarebbe dipesa pur sempre dall'organo giudicante e, pertanto, è su questo che si dovevano esercitare pressioni per avere la certezza dell'esito favorevole del giudizio di cassazione. Tra l'altro, come il Procuratore generale Vittorio Sgroi ha riferito, Scopelliti aveva fama di imparziale difensore della legalità, *né colpevolista, né innocentista*, sicché appare improbabile che *cosa nostra* paventasse un atteggiamento preconcepito nei propri confronti e abbia tentato perciò di raggiungere il magistrato.

Si deve rilevare, inoltre, che l'asserito netto rifiuto di Scopelliti in presenza di una semplice richiesta di aiuto non attuata con minacce, come la sentenza ha ritenuto, non appare convincente. Il magistrato aveva lunga esperienza giudiziaria, maturata nella *trincea* delle Procure della Repubblica e nei più ovattati ambienti della Procura generale presso la Corte di Cassazione. Egli era di origine calabrese e teneva stretti contatti con la propria terra. Conoscendo quindi in profondità la psicologia mafiosa, non avrebbe avuto la minima difficoltà a trarsi d'impaccio in presenza di una richiesta di *benevolenza*, fattagli pervenire nelle forme melliflue dell'invocazione di un atteggiamento imparziale *in*

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

favore di perseguitati dagli eccessi di zelanti Procoratori. Bastava temporeggiare affermando, in modo esattamente corrispondente al vero, di non aver avuto ancora la possibilità di leggere gli atti del processo, né la sentenza oggetto di ricorso (presumibilmente non ancora depositata al momento dell'asserito colloquio, posto che il deposito fu eseguito solo alla fine di luglio) e guadagnare così il tempo necessario per le valutazioni e le decisioni del caso.

Ove invece si volesse ipotizzare che la richiesta sia stata fatta in forma esplicita e perentoria, tale quindi da non consentire diplomatiche tergiversazioni, o che Scopelliti, agendo in modo imprudente, abbia palesato comunque il proprio netto rifiuto, è certo che al magistrato non poteva sfuggire l'estrema pericolosità della situazione in cui era venuto a trovarsi e, di conseguenza, rimarrebbe inspiegabile la mancata denuncia del fatto all'autorità di polizia, accompagnata dall'immediata richiesta di protezione, e ancor di più la mancata adozione di un regime di vita prudente, il che invece non avvenne se è vero che il sostituto Procuratore si recò quotidianamente al mare, fino al giorno fatale, osservando sempre gli stessi orari e percorrendo sempre la stessa strada isolata nella quale fu ucciso. Le quali circostanze indurrebbero a ritenere che egli era perfettamente tranquillo e che nessuna richiesta da *cosa nostra* gli era pervenuta, ad onta delle riferite sue gravi preoccupazioni, esternate con accenti addirittura drammatici alla moglie e alla sorella nei giorni immediatamente precedenti l'omicidio. Sul punto il dato logico e in contrasto con quello storico, ma quest'ultimo non è tale da eliminare il dubbio circa l'esistenza della richiesta di *cosa nostra*, alimentato dalla descritta condotta del magistrato.

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

Invero, le dichiarazioni delle testimoni Lucia Canonaco e Anna Rodinò Toscano riguardano timori che Scopelliti manifestò, in relazione alle funzioni che avrebbe svolto nel *maxiprocesso*, in epoca sicuramente anteriore alla partenza per la Calabria, avvenuta il 25 luglio 1991. Esse, quindi, sono assolutamente non pertinenti per dedurre l'esistenza dell'asserito avvicinamento del sostituto Procuratore, avvicinamento che sarebbe avvenuto in Calabria secondo l'impostazione dell'accusa e il convincimento espresso in merito dalla Corte d'Assise. D'altra parte, è da ritenere che Scopelliti non avesse espresso vere e proprie preoccupazioni, ma si fosse limitato a prospettare genericamente e in via di pura ipotesi i rischi a cui il processo lo esponeva, se è vero che la sua designazione informale come sostituto di udienza nel *maxiprocesso* non avvenne in base a un'autoritaria decisione dei dirigenti dell'ufficio, bensì a seguito della manifestata disponibilità del designato.

I testimoni Angelo Calveri e Alessandra Simone si sono limitati poi a riferire, rispettivamente, che il giorno precedente l'omicidio Scopelliti tenne una condotta di guida apparentemente diretta ad accertare se era seguito da qualcuno e che, lo stesso giorno del delitto, egli ebbe sulla spiaggia un trasalimento al solo veder affiorare dall'acqua una busta di plastica. Ma alle suddette dichiarazioni è attribuibile modesta importanza, sia perché si fondano su semplici impressioni, sia perché sono troppo generiche per affermare un collegamento tra i supposti atteggiamenti di paura del magistrato e le richieste di *cosa nostra*.

Di diverso spessore indiziario sono, invece, le dichiarazioni di Anna Maria Sgro e di Antonietta Scopelliti, moglie separata e sorella della vittima. Sgro ha dichiarato che il magistrato, parlandole al telefono il 7 agosto 1991, manifestò viva preoccupazione dicendole: *ci sono cose*

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

grosse, grossissime, non c'entra la famiglia, senza specificare però la causa del proprio turbamento. Antonietta Scopelliti ha dichiarato che il fratello, in una conversazione telefonica avvenuta la sera precedente l'assassinio, rispose alla sua osservazione di sentirlo turbato: è *un'apocalisse*. In questo caso non appare dubbio che le espressioni usate esprimano una forte tensione emotiva derivante da una preoccupazione specifica e attuale, logicamente coerente con l'ipotesi di un intervento della mafia per indurre Scopelliti a violare i propri doveri d'ufficio. Ma le suddette espressioni, specie quella pronunciata nel dialogo con la sorella, sono sibilline e il loro sicuro inquadramento rimane impossibile in mancanza di qualsiasi indicazione sui motivi che turbavano la tranquillità del magistrato.

Le deposizioni testimoniali sopra menzionate, irrilevanti o di incerta interpretazione, non sono quindi idonee a escludere in modo netto l'efficacia probante del dato di fatto che nell'imminenza del delitto Scopelliti non chiese l'intervento delle forze dell'ordine per la propria tutela, non adottò alcuna cautela nella vita quotidiana per prevenire attentati, non si confidò sui rischi che concretamente correva con alcun familiare o amico, condotta che mal si concilia con la ricostruzione del delitto fatta nella sentenza appellata.

Alle considerazioni appena esposte si deve aggiungere che, secondo le dichiarazioni di Giovanni Brusca (e quelle di molti altri importanti collaboratori, rese in processi svoltisi in Sicilia e acquisite agli atti del procedimento già definito, menzionate nella sentenza di questa Corte d'Assise d'Appello, sez. II, alle pagg 274 e segg.), la decisione di uccidere Lima, Salvo e Falcone fu presa dalla *commissione provinciale* prima che la Corte di Cassazione pronunciasse la propria sentenza, ma fu

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

eseguita dopo poiché si voleva evitare che gli uomini d'onore detenuti potessero affermare che il processo era andato male a causa degli omicidi. Tali dichiarazioni si devono ritenere assolutamente credibili, poiché sono confermate dal dato di fatto che gli omicidi in discorso e quello del giudice Paolo Borsellino furono commessi tutti dopo la definizione del *maxiprocesso*. Si iniziò con quello di Lima, reo agli occhi della mafia di non essersi adeguatamente impegnato per evitare la condanna dei boss, che aprì la strategia del terrore da quel momento in poi perseguita da *cosa nostra*. L'omicidio di Scopelliti fu perpetrato, invece, prima della pronuncia della sentenza ed è evidente che ciò si pone in contrasto con la strategia di attesa osservata da *cosa nostra* per gli altri omicidi, in ottemperanza alla quale fu rinviato anche l'omicidio di Giovanni Falcone, al quale si attribuiva, tra l'altro, la responsabilità di aver determinato la *defezione* di Carnevale, inducendo il ministro Martelli a promuovere il monitoraggio delle sentenze della I sezione penale della Corte di Cassazione e ad esercitare pressioni sul primo Presidente affinché modificasse i criteri di assegnazione dei processi di mafia. Né per superare la contraddizione si può sostenere che il delitto fu motivato dall'intento di far scadere i termini di custodia cautelare, poiché per il conseguimento di tale obiettivo l'intervento era prematuro.

Si deve aggiungere, ancora, che anche il tempo del commesso reato determina fondate perplessità circa l'attribuibilità di esso alla mafia siciliana. L'accertamento del momento in cui Scopelliti ricevette l'incarico informale ad occuparsi del *maxiprocesso* è affidato alla parola di numerosi testimoni, identificabili nei magistrati Brancaccio, Sgoi, Lombardi, Carnevale, Molinari e Paiardi, nei funzionari di cancelleria Enrico Onofrio e Mario Decato nonché nelle amiche della vittima



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

Rodinò Toscano e Canonaco. La sentenza impugnata ha individuato la data della nomina nei primi giorni di giugno, partendo dalla premessa che i primi atti del *maxiprocesso*, pervenuti alla Corte di Cassazione intorno alla fine di maggio, furono trasmessi in copia alla Procura generale solo qualche giorno dopo e che Scopelliti manifestò subito dopo la sua disponibilità a sostenere l'accusa e fu designato senza indugio a svolgere la predetta funzione. Il primo dei due elementi di fatto appena menzionati è stato tratto dalle concordanti dichiarazioni in tal senso di magistrati e funzionari di cancelleria e si può ritenere corrispondente al vero. La Corte ha ricavato il secondo dalle deposizioni di Rodinò Toscano e Canonaco, le quali hanno dichiarato che già nel giugno Scopelliti palesò loro le proprie preoccupazioni in relazione alla sua nomina come sostituto di udienza nel processo alla mafia siciliana. Ha, invece, disatteso la versione del Procuratore generale Sgroi, ritenendola generica e imprecisa, e quella dell'Avvocato generale Lombardi senza addurre motivazione alcuna. Sennonché, Sgroi e Lombardi erano le persone che, in ragione delle cariche ricoperte, meglio di ogni altro potevano avere esatto ricordo dei fatti, segnatamente l'Avvocato generale, dal quale dipendeva formalmente la nomina dei sostituti di udienza; ed entrambi hanno affermato che la nomina avvenne a luglio, in modo in verità generico Sgoi, ma con particolare precisione Lombardi, il quale ha riferito che interpellò Scopelliti circa la sua disponibilità ad accettare l'incarico quando già quasi tutti gli altri magistrati della Procura generale erano in ferie e lo designò ufficiosamente solo qualche giorno prima della sua partenza verso la Calabria. Ne deriva che, non solamente per la funzione esercitata, ma anche per aver collegato la data della nomina a fatti specifici, quali

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

l'inizio già avvenuto delle ferie estive e la prossima partenza di Scopelliti, Lombardi si deve ritenere maggiormente attendibile rispetto a Rodinò Toscano e Canonaco, che non avevano motivi per rammentare con precisione la data dei colloqui in cui la vittima aveva comunicato loro i rischi che correva. Non v'è dubbio, dunque, che il momento della nomina deve essere fissato nel luglio inoltrato e che il diverso giudizio espresso dal giudice di primo grado si deve ritenere errato. Così stando le cose, il tempo intercorso tra la nomina e l'omicidio appare troppo esiguo se si considera che si dovette deliberare, ricercare e attuare il contatto con il magistrato e, dopo il suo rifiuto a collaborare, si dovette deliberare e organizzare l'omicidio, essendo fuori da ogni logica che i mandati per il contatto e l'assassinio siano stati contestuali, prevedendosi *ab initio* l'omicidio come azione ulteriore rispetto all'eventualità di un diniego del magistrato di aderire alle richieste di *cosa nostra*. Di ciò è apparsa ben consapevole la Corte di Assise davanti alla quale si è svolta l'altra frazione del processo, tanto che ha collegato l'interesse della *commissione provinciale palermitana* per Scopelliti non alla sua designazione come rappresentante della pubblica accusa nel *maxiprocesso*, ma alla sua posizione di *autorevole esponente degli ambienti magistratuali della cassazione*, il che però costituisce un'evidente forzatura, non ravvisandosi la ragione per la quale *cosa nostra* dovesse impelagarsi in una rischiosissima operazione con un magistrato del quale non conosceva il coinvolgimento diretto nel processo, anziché tentare di influenzare, quando ne avesse conosciuti i nomi, i magistrati requirenti e giudicanti designati alla trattazione della causa. Ovvio poi che il dato temporale concernente la nomina ufficiosa di Scopelliti costituisce ulteriore elemento di contrasto con le

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

affermazioni dei chiamanti in reità, secondo le quali l'azione di avvicinamento della vittima iniziò molto prima del luglio 1991.

Dunque, ce n'è quanto basta per affermare che il progetto della pubblica accusa non ha superato il vaglio dibattimentale, giacché le prove raccolte sono insufficienti e contraddittorie in ordine all'ipotizzata attribuibilità del delitto alla mafia siciliana. Il che rende superflua l'indagine circa l'appartenenza dei singoli imputati alla *commissione provinciale palermitana* nonché l'esame della questione concernente le condizioni necessarie per affermare la colpevolezza dei componenti dell'organismo di vertice di *cosa nostra* per singoli delitti commessi da affiliati al sodalizio criminale e della questione riguardante la responsabilità per delitti *eccellenti* degli appartenenti alla *cupola* nella semplice qualità di sostituti di capi mandamento impediti.

E' opportuno, tuttavia, fare qualche ulteriore considerazione circa la congruità della motivazione della sentenza impugnata.

La Corte ha attribuito decisiva importanza, per giustificare l'asserita scelta di *cosa nostra* di intervenire su Scopelliti, al fatto, da essa dato per certo, che il magistrato era *avvicinabile* e godeva fama di essere in rapporti di intima amicizia con i fratelli Garonfalo, tanto che a costoro si doveva ricorrere per chiedergli favori. Ha ammesso, però, che non risultava dagli atti avere il sostituto Procuratore mai violato i propri doveri professionali su sollecitazione dei predetti esponenti della *'ndrangheta*, con i quali il rapporto amichevole traeva origine da una frequentazione risalente agli anni dell'infanzia. Va aggiunto che il Procuratore generale Sgroi, con il quale Scopelliti collaborò per molti anni, ha dichiarato di nutrire per lui la più profonda stima professionale e

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

umana, tanto che i loro rapporti, più che ad amicizia, erano improntati ad affetto; e analoghi dovettero essere i sentimenti dell'Avvocato generale Lombardi, se si pone mente al fatto che questi pensò subito di rivolgersi a Scopelliti per sondare la sua disponibilità a sostenere l'accusa nel più importante processo alla mafia mai celebrato. In presenza degli appena menzionati elementi di valutazione è da chiedersi quale fondamento si potesse riconoscere all'asserito convincimento generale che il dott. Scopelliti era raggiungibile attraverso i Garonfalo. Bastava per affermare ciò la dichiarazione del collaboratore Giuseppe Scopelliti, non riscontrata sul punto da alcun elemento, secondo cui il magistrato era notoriamente *cosa loro dei fratelli Garonfalo?* Ed era sufficiente per ritenere provato che il sostituto Procuratore era *avvicinabile da chiunque* la dichiarazione del suo autista Gino Cirulli, secondo la quale Scopelliti non evitava il rapporto con gente umile, presumibilmente del suo paese d'origine, che gli chiedeva un qualche aiuto per dipanare faccende le quali non è risultato fossero attinenti alla Giustizia, secondo un costume ancora largamente in uso in Calabria? A questa Corte sembra che gli elementi indicati fossero del tutto insufficienti per formulare il giudizio espresso nella sentenza appellata, non certo lusinghiero per Scopelliti, anche se inserito in un quadro celebrativo delle sue alte doti di intelligenza e professionalità. La fama di *malleabilità* del magistrato non si poteva, pertanto, ritenere fatto accertato, dal quale indurre la decisione di *cosa nostra* di avvicinarlo. In ogni caso, si deve escludere che la notizia relativa avesse raggiunto un livello di diffusione tale da essere conosciuta dalla mafia siciliana, mentre costituisce una pura supposizione, sfornita di qualsivoglia appiglio probatorio, la circostanza

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

che la notizia stessa sia stata data a *cosa nostra* dal commercialista Mandalari.

Ma, dato per ammesso che l'*avvicinabilità* di Scopelliti fosse nota alla mafia siciliana, così come i suoi rapporti con il clan mafioso dominante in Campo Calabro, non si comprende allora perché la *commissione provinciale* non si sia poi rivolta ai Garonfalo per raggiungere il sostituto Procuratore, e abbia invece scelto altre vie. Il giudice di primo grado ha colto la debolezza delle chiamate in reità su questo punto e ha tentato di superarla affermando che *cosa nostra* non si rivolse ai Garonfalo perché non li conosceva, ma l'argomento è inconsistente. Infatti, tenuto conto degli accertati rapporti di intensa collaborazione tra la mafia siciliana e quella calabrese, non sarebbe stato per nulla difficile per la *commissione* di far raggiungere i boss di Campo Calabro, anche perché i De Stefano, secondo la sentenza organizzatori del delitto per conto di *cosa nostra*, erano particolarmente vicini ai Garonfalo e li coinvolsero addirittura, sempre a detta del primo giudice, nell'esecuzione del crimine per ragioni di competenza territoriale e per l'amicizia che li legava al magistrato.

Da ultimo deve essere messa in evidenza un'altra contraddizione in cui la sentenza impugnata è caduta. In essa si afferma, da un lato, che *cosa nostra* decise di contattare Scopelliti perché lo riteneva *avvicinabile* e si sostiene, dall'altro, che la sua nomina mise in agitazione la *commissione*, poiché il magistrato aveva tenuto in precedenza un comportamento di massimo rigore in giudizi riguardanti delitti di mafia, formulando richieste di conferma di sentenze di condanna non accolte dal collegio giudicante presieduto da Carnevale, come era avvenuto nei processi per l'omicidio del capitano Basile, per l'omicidio del giudice

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

Chinnici e per la strage del rapido 904, in cui era imputato Pippo Calò. Ma è di tutta evidenza che due suddette affermazioni sono inconciliabili, non potendo esser revocato in dubbio che se *cosa nostra* avesse ritenuto Scopelliti un *nemico* determinato e inflessibile della mafia, non avrebbe potuto sperare al contempo che si manifestasse disponibile a favorirla nel più importante ed emblematico processo a cui era stata sottoposta.

Da quanto si è detto deriva che tutti gli imputati devono essere assolti dai delitti loro ascritti per non averli commessi.

Alla pronuncia adottata consegue la revoca del capo civile della sentenza appellata.

Deve essere, inoltre, ordinata la liberazione degli imputati detenuti e la revoca dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti dei latitanti Bernardo Provenzano e Antonino Giuffrè.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza della sentenza della Corte d'Assise di Reggio Calabria del 18 dicembre 1998, appellata da Bernardo Provenzano, Giuseppe Graviano, Filippo Graviano, Raffaele Ganci, Giuseppe Farinella, Antonino Giuffrè e Benedetto Santapaola, li assolve dai reati loro ascritti per non aver commesso il fatto.

Revoca il capo della sentenza impugnata riguardante la condanna ai danni e alle spese in favore delle parti civili costituite.

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

Ordina l'immediata liberazione di Giuseppe Graviano, Filippo Graviano, Raffaele Ganci, Giuseppe Farinella e Benedetto Santapaola se non detenuti per altra causa.

Revoca l'ordinanza di custodia cautelare n. 32/94 emessa il 9 marzo 1996 dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di Bernardo Provenzano e Antonino Giuffrè.

Indica in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione.

Reggio Calabria, 14 novembre 2000

IL PRESIDENTE EST.

(dr Augusto Di Marco)

Di Marco

CORTE DI ASSISE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA

Depositata in Cancelleria

15/11/2000

IL CANCELLIERE P.E. C1
(Angelo Pione)

In data 13.10.03 proposto ricorso

per Cassazione dall'imputato

Provenzano B, Santapaola B, Ganci R, Farinella G.

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

IL CANCELLIERE C 1

(Angelo Pione)

